



Newsletter: Ottobre 2019 – Gennaio 2020

PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (in G.U.U.E. 26.11.2019, L. 305/17).

La direttiva in commento ha lo scopo di rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori, stabilendo norme minime comuni, volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 2 della direttiva stabilisce, in particolare, l'ambito di applicazione materiale (che comprende, tra l'altro, la tutela dell'ambiente, la salute pubblica, la protezione dei consumatori), mentre l'articolo 4 riguarda l'ambito di applicazione personale, relativo alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato, o pubblico, e che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo.

Vi è, poi, un apposito capo (capo VI), dedicato alle misure di protezione, tra cui figurano il divieto di ritorsione (art. 19), le misure di sostegno (art. 20), le misure di protezione dalle ritorsioni (art. 21), le misure per la protezione delle persone coinvolte (art. 22) e, infine, le sanzioni (art. 23).

La direttiva va recepita dagli Stati membri entro il 17 dicembre 2021 ed è già in vigore dal 16 dicembre 2019.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/direttiva-ue-20191937-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-23-ottobre-2019-riguardante-la-protezione-delle-persone-che-segnalano-violazioni-del-diritto-dellunione/>

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO: ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri (in G.U., Serie generale, 18.10.2019, n. 245).

Lo scorso mese di ottobre è stata pubblicata in G.U. la legge delega, diretta al Governo, relativa all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo.

Tra le innovazioni apportate alla legge 22 aprile 2005, n. 69 – di trasposizione del mandato di arresto europeo in Italia – si evidenzia la modifica dell'articolo 18, che riguarda i motivi di rifiuto obbligatorio alla consegna, nonché l'introduzione del nuovo articolo 18 *bis*, relativo ai motivi di rifiuto facoltativo alla consegna.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/legge-4-ottobre-2019-n-117-delega-al-governo-per-il-recepimento-delle-direttive-europee-e-lattuazione-di-altri-atti-dellunione-europea-legge-di-delegazione-europea-2018-estratti/>

EUROJUST

Conclusioni del Consiglio su Eurojust: l'unità europea di cooperazione giudiziaria nell'era digitale (in G.U.U.E., 9.12.2019, C 412/16).

Premesso che Eurojust è un attore fondamentale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che esso ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale, il Consiglio, lo scorso mese di dicembre, ha ricordato e accolto con favore, tra le altre iniziative, il fatto che il registro giudiziario antiterrorismo, presso Eurojust, sia divenuto operativo nel settembre del 2019.

Il Consiglio ha poi raccomandato, anche in vista della Procura europea (EPPO), una cooperazione tra tali organismi, incoraggiando, in particolare, Eurojust a continuare a sfruttare pienamente la sua posizione unica, in modo da formulare osservazioni su sviluppi e tendenze in materia di criminalità e fenomeni criminali all'interno e al di fuori dell'Unione europea, nonché migliorando le conoscenze e la preparazione delle autorità nazionali attraverso lo scambio di informazioni con esse.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/conclusioni-del-consiglio-su-eurojust-lunita-europea-di-cooperazione-giudiziaria-nellera-digitale-2019c-41204/>

SANZIONI E MISURE NON PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA PENALE.

Conclusioni del Consiglio (in G.U.U.E., 16.12.2019, C 422/9).

Il Consiglio evidenzia il ruolo importante delle misure alternative alla detenzione, al fine di promuovere la riabilitazione e il reinserimento sociale dell'autore del reato, nonché la loro applicazione anche nell'interesse, più in generale, della società.

In particolare, viene evidenziata la necessità di una applicazione di tali misure nell'arco dell'intera filiera della giustizia penale e, dunque, a partire dalla fase preprocessuale del procedimento, così come nella fase dell'esecuzione.

Il Consiglio conclude incoraggiando, anzitutto, gli Stati membri, in modo da esplorare la possibilità di incrementare il ricorso a sanzioni e misure non privative della libertà, così come a sensibilizzare gli operatori della giustizia sui vantaggi da esse derivanti, eventualmente anche approntando misure dirette a formare personale penitenziario e di sorveglianza.

Dal punto di vista delle azioni a livello europeo, invece, il Consiglio invita la Commissione a valutare l'opportunità di avviare uno studio comparativo per analizzare il ricorso a sanzioni e misure non privative della libertà in tutti gli Stati membri.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/sanzioni-e-misure-non-privative-della-liberta-nel-settore-della-giustizia-penale-conclusioni-del-consiglio-in-g-u-u-e-16-12-2019-c-4229/>

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUI DIRITTI DELLE VITTIME

Informazioni provenienti dalle Istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea (in G.U.U.E., 16.12.2019, C 422/5).

Premesso che le questioni relative ai diritti delle vittime sono di natura interistituzionale, intergovernativa, multidimensionale e richiedono coordinamento, il Consiglio ha rilevato con soddisfazione i risultati del lavoro compiuto dalla Commissione per migliorare i diritti delle vittime e l'accesso, da parte di queste ultime, ai meccanismi di indennizzo.

Tuttavia, malgrado i considerevoli sforzi compiuti si prende atto che tutte le forme di criminalità informatica e di comportamenti dannosi *online* sono in aumento, rendendo così necessario fornire protezione alle vittime, che hanno subìto una violazione dei propri diritti fondamentali, perdite economiche, furto di identità e danni alla loro reputazione a livello transfrontaliero.

Viene così invitata la Commissione a elaborare una strategia dell'UE sui diritti delle vittime per il periodo 2020-2024, includendovi misure quali la promozione di migliori prassi tra gli Stati membri sulle modalità per migliorare l'accesso delle vittime a informazioni, sostegno e protezione. Al contempo, il Consiglio invita gli Stati membri a garantire il recepimento totale e corretto, nonché l'effettiva attuazione pratica, della legislazione dell'UE vigente in materia di diritti delle vittime.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/conclusioni-del-consigli-o-sui-diritti-delle-vittime-informazioni-provenienti-dalle-istituzioni-dagli-organi-e-dagli-organismi-dellunione-europea-in-g-u-u-e-16-12-2019-c-4225/>

PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (in G.U.U.E., 18.11.2019, L 390/178).

Il Parlamento europeo, previa richiesta di approvazione da parte del Consiglio, ha dato parere positivo sulla conclusione della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, adottando formalmente tale posizione nello scorso mese di novembre.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/prevenzione-del-terrorismo-risoluzione-legislativa-del-parlamento-europeo-del-18-aprile-2018-sul-progetto-di-decisione-del-consiglio-relativa-all-conclusione-a-nome-dellunione-europea-del/>